

(N. 21)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(FANFANI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio
(PELLA)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(GONELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(TUPINI)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste
(SEGNI)

e col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO)

NELLA SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1948

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 della Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini il « diritto al lavoro ».

L'articolo 38 assicura mezzi di vita ove il cittadino, contro la sua volontà, non possa procurarseli usufruendo del diritto garantitogli dall'articolo 4.

Oggi una massa di 2.400.000 lavoratori iscritti agli Uffici di collocamento — sebbene

non tutti siano totalmente disoccupati — rende più che mai urgente provvedere alla pratica attuazione dei principi fissati nei predetti articoli 4 e 38. Ragioni d'ordine morale, sociale e politico, in aggiunta a ragioni di coerenza ideale, suggeriscono al Ministro del lavoro, che l'inserimento di quei principi nella Costituzione concorre a proporre e difendere, di sottoporre all'approvazione del Senato e della Camera dei

deputati un progetto di legge per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

Una legge simile non poteva non avere per oggetto i seguenti argomenti: 1° il collocamento dei cittadini in cerca di lavoro; 2° l'assistenza economica ai cittadini disoccupati; 3° la rieducazione professionale dei cittadini disoccupati in vista di una prossima sistemazione.

Il primo oggetto della legge progettata è svolgimento dell'articolo 4 della Costituzione, che, proclamando il diritto al lavoro, impegna a promuovere « le condizioni che rendono effettivo questo diritto ».

Il secondo oggetto è svolgimento di quella parte dell'articolo 38, che riconosce ai cittadini involontariamente disoccupati il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Il terzo oggetto della legge proposta cerca di attuare il secondo comma dell'articolo 35 della stessa Costituzione, che impone allo Stato di curare « la formazione e la elevazione professionale dei lavoratori »; e per il fatto che questa formazione è diretta ad adattare le capacità professionali dei disoccupati alle esigenze del mercato di lavoro e per il fatto che, svolgendosi, dà ai lavoratori il diritto ad una supplementare assistenza economica, ad un tempo attua anche i principi contenuti nell'articolo 38 e determina le condizioni necessarie all'esercizio del diritto previsto dall'articolo 4.

Complessivamente il disegno di legge, specie in alcune disposizioni del titolo III, è il primo passo per la riforma della previdenza sociale, secondo le conclusioni cui è giunta l'apposita Commissione.

La materia del collocamento non è nuova al legislatore italiano, ed anche le leggi della Repubblica già sono intervenute a regolarla.

L'assistenza economica ai disoccupati ha pure essa una tradizione, di cui nel recente dopoguerra è stato imposto un rinnovamento, per ridurre lo squilibrio, prodotto dalle svalutazioni monetarie, tra le esigenze della vita e le scarse prestazioni del servizio assicurativo.

La rieducazione professionale dei disoccupati è materia che solo da pochi mesi è stata oggetto in Italia di provvedimenti governativi.

Le esperienze recenti o lontane possono agevolare il compito del legislatore, ma le esigenze imposte dalla Costituzione e sorgenti

dalla situazione economica e sociale del Paese, rendono insufficienti le disposizioni esistenti, imponendone talvolta il rinnovamento, tal'altra l'integrazione, sempre il coordinamento in un testo nel quale tutta la materia trovi sistematica trattazione.

E pertanto, alla luce delle esperienze legislative precedenti, lasciandosi guidare dai principi della Costituzione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per render meno difficile al cittadino italiano il procurarsi il lavoro e per garantirgli in ogni caso una certa assistenza ed una migliore preparazione a nuova attività, ha predisposto il disegno di legge che ora vi presenta.

Esso si compone di cinque titoli.

Il primo tratta della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati, cioè del massimo organo consultivo che permanentemente assisterà il Ministro del lavoro nell'azione diretta a soprintendere ai fenomeni sociali disciplinati dal presente disegno di legge.

Il secondo titolo tratta del collocamento, cioè dello svolgimento della funzione e degli organi che ad essa attenderanno.

Il terzo titolo disciplina l'assistenza economica dei disoccupati involontari riprendendo le norme esistenti sulla assicurazione base contro la disoccupazione, rivedendo quelle sui sussidi integrativi e quelle sui sussidi straordinari.

Il quarto titolo sostituisce i recenti decreti legislativi del 7 novembre 1947, n. 1264, e del 14 gennaio 1948, n. 2, fissando le norme che regolano i corsi per disoccupati e quelli aziendali per maestranze in soprannumero, nonché prevedendo agevolazioni alle piccole aziende e alle botteghe - scuole artigiane e regolando l'invio al servizio volontario dei disoccupati presso cantieri di rimboscamento o di bonifica.

Il titolo quinto in breve dà le disposizioni finali.

I concetti fondamentali che hanno guidato nella redazione del presente progetto di legge sono i seguenti:

1° *sul collocamento*: evitare parzialità; agevolare l'incontro tra il datore e il lavoratore grazie a maggiori concessioni in fatto di richiesta nominativa, specie per le piccole imprese e per le botteghe artigiane; favorire

l'avviamento secondo l'urgenza del bisogno; conservare al collocamento il carattere di pubblica funzione esercitata da organi statali, ma con la partecipazione, al controllo dell'esercizio della funzione stessa, dei rappresentanti delle categorie interessate di lavoratori e di datori di lavoro;

2° *sulla assistenza economica*: estendere il servizio della assicurazione obbligatoria ai lavoratori agricoli e agli impiegati senza limite di retribuzione: aumentare l'assegno giornaliero per ogni figlio a carico da pagarsi in certi casi anche alla moglie; avviare gradualmente tutti i lavoratori verso la realizzazione delle condizioni che rendono superflui i sussidi straordinari; condizionare, salvo ragioni speciali, la riscossione di sussidi straordinari alla frequenza di corsi di riqualificazione o al servizio volontario presso i cantieri di rimboschimento;

3° *sull'addestramento professionale*: estendere i corsi per disoccupati; rendere normale l'istituzione di corsi aziendali per maestranze esuberanti e per ciò licenziande; favorire le piccole imprese e le botteghe artigiane più benemerite della formazione professionale, alleggerendole di certi oneri incontrati per gli apprendisti, in modo da restituirle alla funzione tradizionale di scuole; infine predisporre nei cantieri di rimboschimento o di bonifica gli strumenti per soddisfare i disoccupati che intendono prestare un servizio volontario di lavoro.

Dal presente disegno di legge possono sorgere per lo Stato i seguenti aggravii:

1° *di cinque miliardi* per la copertura del deficit incontrato finora nel servizio dei sussidi straordinari di disoccupazione;

2° *di cinque miliardi* per concorso a fronteggiare l'onere dei sussidi straordinari di disoccupazione nell'anno finanziario 1948-1949. Tale onere negli anni seguenti si ridurrà fino a scomparire per il graduale acquisto da parte di tutti i lavoratori delle condizioni previste per il godimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione;

3° *di dieci miliardi* per il fondo dei corsi e dei cantieri di rimboschimento.

In totale quindi per l'anno 1948-49 l'onere dello Stato ammonterà a venti miliardi, che per quindici (cinque dei sussidi straordinari e

dieci dei corsi) sembrano doversi accollare — data la natura — al fondo lire formatosi con i proventi dell'attuazione del Piano E.R.P.

Tra i privati, dal presente progetto di legge, nuovi oneri sensibili riceveranno solo i datori di lavoro del settore agricolo per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria ai giornalieri ed ai salariati fissi. Poichè i contributi saranno riscossi dal 1° gennaio 1949 ne consegue che per l'anno finanziario 1948-1949, l'onere per essi può stimarsi pari a meno di due miliardi.

Contro l'onere complessivo di venti miliardi per il tesoro e di circa due per i privati stanno di fronte i seguenti vantaggi per l'intera compagine nazionale:

1° estensione dei sussidi ai disoccupati agricoli che, in numero medio di 300.000, finora non hanno mai avuto nulla;

2° estensione del sussidio a tutti gli impiegati non stabili senza limite di retribuzione;

3° aumento del sussidio per ogni figlio a carico del disoccupato, da 32 lire a 60 giornaliere e introduzione di esso per la moglie non occupata quando vi siano dei figli;

4° possibilità di raddoppiare l'assistenza economica ed integrare quella morale e professionale a non meno di 200.000 lavoratori disoccupati, da avviarsi per la metà nei corsi e per l'altra metà nei cantieri di rimboschimento.

I. — Il primo titolo è di carattere introduttivo. In esso è prevista la istituzione di una Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei disoccupati che assorbe due precedenti organismi: il Comitato per la disoccupazione previsto dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373, e il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, numero 1264.

Tale nuova Commissione, oltre ad avere le funzioni già proprie dei sovraindicati Comitati, ha il compito fondamentale di esprimere pareri sulla disciplina del collocamento, sull'avviamento al lavoro e, in generale, su tutta la materia del disegno di legge in esame.

La creazione di un unico organismo agile e responsabile è stata dettata dalla necessità di poter agire con criteri unitari sulla materia del lavoro, soprattutto necessari in questo particolare momento.

Sulla costituzione di tale commissione è inutile soffermarsi. In essa fanno sentire la voce attraverso i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, le esigenze più immediate della vita economica nazionale; attraverso i direttori generali del Ministero del Lavoro le esigenze e i criteri formali e tecnici della organizzazione del lavoro; attraverso i rappresentanti dei vari Ministeri tecnici le esigenze del coordinamento dell'azione del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale con quella di tutti i Ministeri più importanti, al fine di svolgere una più unitaria azione nella lotta contro la disoccupazione e infine, attraverso il Direttore generale dell'Istituto della Previdenza sociale le esigenze del coordinamento dell'azione assistenziale del Governo con quella esecutiva del predetto Istituto.

Per rendere, poi, ancora più snello e tempestivo il funzionamento di tale Commissione, il Ministro per il Lavoro ha la facoltà di costituire in essa dei Comitati, con il compito di svolgere, per determinati settori, le stesse funzioni di quelle della intera Commissione.

II. — Il titolo II della legge tratta della disciplina del collocamento.

Nel passato regime detta disciplina dopo varie esperienze trovava assetto definitivo nel regio decreto legge 21 dicembre 1938, n. 1934.

Esso definiva « pubblica » la funzione del collocamento nell'interesse della produzione e dello Stato e ne affidava l'esercizio alle competenti associazioni professionali dei lavoratori, pur sottoponendola alla vigilanza del soppresso Ministero delle corporazioni.

La soluzione trovava fondamento nella natura giuridica delle Associazioni professionali le quali erano riconosciute dallo Stato « Enti di Diritto Pubblico », anche ai fini della rappresentanza unitaria di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti.

Il Comando delle truppe alleate, immediatamente dopo lo sbarco in Italia e a mano a mano che proseguiva l'avanzata nella Penisola, nel proclamare i principi fondamentali delle libertà

democratiche, con l'ordinanza n. 28 abolì tutte le istituzioni comunque aventi rapporto con il cessato regime e con l'organizzazione sindacale corporativa. Anche le associazioni professionali riconosciute giuridicamente vennero quindi soppresse ed in conseguenza cessò automaticamente ogni loro esercizio, tra cui quello del collocamento.

A colmare la lacuna che ne derivava provvedeva l'ordinanza sopra cennata, la quale, istituendo gli uffici provinciali del lavoro, affidava ad essi alcuni compiti, tra cui il servizio del collocamento mediante iscrizioni in apposite liste dei lavoratori per il loro avviamento al lavoro in accoglimento delle richieste dei datori di lavoro.

Nel periodo successivo all'occupazione militare alleata, rispetto al servizio del collocamento che, in forza di tale disposizione, continuava ad essere esercitato dagli uffici provinciali del lavoro, vennero sollevate da più parti due principali obiezioni. In primo luogo non veniva riconosciuta esistenza giuridica agli uffici provinciali del lavoro perchè gli stessi, istituiti, come già detto, dall'ordinanza n. 28 del Governo militare alleato, non erano stati poi riconosciuti da una esplicita disposizione legislativa.

A tale assunto si opponeva che l'istituzione degli Uffici Provinciali del Lavoro rientrava fra gli « Atti » o fatti compiuti dalle Autorità alleate in virtù di proclami ed ordinanze a cui era stata confermata efficacia giuridica con regio decreto legge 11 febbraio 1944, n. 31, sul regime giuridico dei territori italiani liberati. Inoltre, gli Uffici provinciali del lavoro se non erano stati regolati con norma di diritto interno, erano stati però implicitamente riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale come suoi organi periferici, donde era da ritenere che gli stessi fossero chiamati ad esplicare quelle funzioni che, nei riguardi del collocamento, erano, dal regio decreto legge 21 dicembre 1938, n. 1934, attribuite alle soppresses associazioni professionali.

A quest'ultimo punto si collega la seconda obiezione e cioè che il regio decreto legge 21 dicembre 1938, n. 1934, disciplinante la domanda e l'offerta di lavoro, essendo venute a mancare le associazioni professionali fasciste

cui era demandata la esecuzione delle norme relative, doveva ritenersi ormai inefficace e, pertanto, considerarsi implicitamente abrogato. Avverso tali tesi si rilevava però che nella predetta ordinanza del Governo militare alleato era prevista l'emanazione di regolamenti e di disposizioni che disciplinassero i rapporti di lavoro e il funzionamento degli Uffici del lavoro, mentre tali norme non erano state poi emanate, per cui gli Uffici provinciali del lavoro, in mancanza di altre disposizioni legislative, erano tenuti ad osservare e fare osservare il regio decreto legge 22 dicembre 1938, n. 1934, che non era stato abrogato nè implicitamente nè esplicitamente da altra norma legislativa. Si sosteneva, cioè, che la soppressione delle associazioni professionali e la istituzione degli Uffici del lavoro portava tra l'altro come conseguenza che questi, assunto il compito del collocamento, fossero tenuti ad osservare e a far rispettare le disposizioni di cui al ripetuto regio decreto n. 1934.

Tra le opposte tesi si determinavano non poche perplessità che davano luogo a disparate soluzioni; la organizzazione e il funzionamento del collocamento anzichè corrispondere in tutto il territorio nazionale a criteri uniformi erano ispirati o dettati da situazioni contingenti o da particolari esigenze di ogni Provincia.

In conseguenza mentre la maggior parte dei Prefetti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 19 della legge comunale e provinciale, disciplinavano la materia del collocamento attribuendone l'esercizio esclusivamente agli Uffici provinciali del lavoro, in altre Provincie questo veniva assunto dalle Associazioni sindacali liberamente costituite.

In tale anormale situazione numerosi sono stati gli inconvenienti riscontrati, tra cui vale citare: le assunzioni dirette di lavoratori da parte di datori di lavoro, senza alcuna valutazione di criteri obbiettivi ai fini delle preferenze nell'avviamento al lavoro; il licenziamento di lavoratori capi-famiglia con sostituzione di lavoratori non capi-famiglia per il fatto che a questi sono corrisposti, secondo i contratti vigenti, quote inferiori di indennità caro-vita; le difficoltà di applicare adeguatamente il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sull'assunzione obbliga-

toria dei reduci, combattenti, invalidi e partigiani nelle aziende private; la impossibilità di segnalare in modo completo ai Comuni e agli organi di previdenza i nominativi dei lavoratori assunti al lavoro che in tal caso decadono dal diritto ai sussidi; gli errori nelle rilevazioni statistiche sullo stato di disoccupazione ecc.

Un più approfondito esame della situazione legislativa conduceva pertanto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad orientarsi altrimenti.

Infatti, tenuto conto che nel sistema legislativo una legge non può essere abrogata se non in forza di un'altra legge, che espressamente lo sancisca o sia in evidente contrasto con quella precedente, si confermava tale principio nei confronti del regio decreto legge numero 1934 del 1938 regolante la domanda e l'offerta di lavoro, di cui erano da considerarsi decadute le sole disposizioni riguardanti gli organi che attuavano il collocamento. E d'altra parte si precisava che tale lacuna poteva considerarsi colmata con l'istituzione degli Uffici del lavoro, non già per effetto della precitata ordinanza alleata, ma per espressa convalida di disposizioni legislative riguardanti sia la disciplina generale del collocamento sia il collocamento di singole categorie di lavoratori.

Si citano fra tali disposizioni:

1° il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, relativo alla ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'Industria e del Commercio e il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in cui, fra l'altro, sono devoluti allo stesso Ministero del lavoro, e per conseguenza, ai suoi organi periferici, i servizi relativi al collocamento ed alle migrazioni interne;

2° il decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulle assunzioni e riassunzioni obbligatorie dei reduci nelle aziende private, il cui articolo 9 dispone che le assunzioni dei reduci devono effettuarsi tramite gli Uffici del lavoro, a scelta degli imprenditori e tenendo conto della capacità professionale degli aspiranti;

3° il decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, relativo ai provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la efficienza della ripresa produttiva delle aziende agricole, il quale prevede l'attribuzione

agli Uffici del lavoro di poteri di rappresentanza nei Comitati provinciali dell'agricoltura ed inoltre stabilisce che la concessione degli speciali contributi previsti a favore delle aziende agricole è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato da assumersi per il tramite degli Uffici di collocamento;

4° il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, contenente norme circa il massimo impiego dei lavoratori agricoli, il quale all'articolo 2 dispone che il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro faccia parte delle speciali Commissioni che propongono al Prefetto i provvedimenti da adottarsi in materia e prendono in esame gli elenchi dei lavoratori disoccupati da avviare al lavoro nelle aziende agricole, elenchi che, del resto, sono compilati dalle Commissioni comunali, ove è anche il competente rappresentante dell'Ufficio del lavoro;

5° il decreto legislativo 3 ottobre 1947, n. 1222, concernente l'assunzione dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private, il quale stabilisce che presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è costituita una Commissione, presieduta dal dirigente dell'Ufficio, avente il compito di dichiarare l'idoneità al lavoro degli invalidi e di avviarne il collocamento;

6° il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, concernente l'istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati, il quale, all'articolo 8, sancisce che agli Uffici del lavoro deve essere comunicata la istituzione dei corsi e devono essere segnalati i nominativi degli iscritti ai fini della precedenza loro spettante nel collocamento e nella emigrazione;

7° il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 738, che in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica tubercolare, affida ad una Commissione costituita dal Prefetto, e della quale è presidente il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il compito di compilare gli elenchi di detti dimessi e di avviarli al lavoro;

8° il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento e coordinamento dell'assistenza a favore dei profughi, in cui viene stabilito (articoli 7 e 12) che la mancata iscri-

zione dei profughi disoccupati agli Uffici del lavoro, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto, o del rimpatrio se successivo al decreto, costituisce motivo di immediata cessazione del sussidio assistenziale e che gli Uffici del lavoro sono tenuti ad iscrivere nelle liste di collocamento gli operai ed impiegati profughi involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione da parte degli stessi del libretto di lavoro o, in difetto, previa determinazione della qualifica professionale.

Tuttavia, nonostante le disposizioni di cui ai decreti precitati, ad eliminare ogni dubbio sulla competenza ad esercitare la funzione del collocamento, il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, all'articolo 3, nell'enumerare i compiti affidati agli Uffici del lavoro e della massima occupazione, assegnava a questi anche la funzione dell'avviamento al lavoro dei disoccupati confermando pienamente il principio già da tempo assunto ed applicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tale norma, però, mentre affermava un principio di competenza, non dava ancora una organica disciplina al collocamento, disciplina che invece era necessaria per dirimere conflitti e per dare una sistemazione a tutta la complessa materia, in armonia con il regime democratico e con i principi sanciti dalla Costituzione.

A ciò mirano le disposizioni del titolo II del presente disegno di legge.

Dato che nella nuova Costituzione dello Stato sono affermati il diritto alla libera formazione di associazioni professionali ed il principio della pluralità di esse, per evitare eventuali conflitti di competenza e al tempo stesso per tutelare la libertà dei singoli, la funzione del collocamento non può essere esercitata che da organi indipendenti da quelli delle categorie. La prima norma del titolo II (articolo 7) sancisce detto principio definendo il collocamento funzione pubblica esercitata da uffici statali.

La disciplina giuridica del collocamento viene fissata nello stesso titolo II in forma organica ed unitaria, con la sola eccezione delle disposizioni che regolano la assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori. Nella eccezione rientrano da una parte le particolari discipline per l'assunzione obbligatoria

dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi del lavoro, dei lavoratori dimessi dai tubercolosari, e dall'altra quelle del collocamento di alcune speciali categorie, quali la gente del mare, i portuali, gli apprendisti ecc.

Gli articoli 8, 9 e 10 regolano le iscrizioni dei lavoratori nelle liste del collocamento. Così si dispone che chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento degli Uffici della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; si determinano il requisito dell'età voluto dalla legge e la condizione che il lavoratore sia in possesso del libretto di lavoro per essere iscritto nelle liste di collocamento ed essere avviato al lavoro; si stabilisce che tale libretto, durante l'iscrizione nelle liste di collocamento, resti in deposito presso l'Ufficio del lavoro; si concede la possibilità di iscrizione nelle liste del collocamento ai mutilati ed invalidi del lavoro, nonché ai lavoratori dimessi dai luoghi di cura, per guarigione clinica da affezione tubercolare, purché siano stati qualificati per professione o per mestiere dalle apposite Commissioni centrali previste dalle leggi speciali; si disciplinano le modalità delle iscrizioni nelle liste di collocamento, che devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta e distinte per classi, per settori e per categorie professionali.

Con gli articoli 11, 12 e 13 si disciplinano le richieste di lavoratori da parte dei datori di lavoro. Si pone innanzi tutto il divieto al mediato, anche se gratuito. In conseguenza i datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento come parimenti sono vincolati da tale obbligo le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo e gli Enti a carattere pubblico, sottoposti a vigilanza e a tutela dello Stato, limitatamente all'assunzione del personale salariato. Tale obbligo per ovvi motivi non riguarda la moglie, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico, il personale avente funzioni direttive con responsabilità sull'andamento dell'azienda, i lavora-

tori di concetto assunti mediante pubblico concorso, i lavoratori esclusivamente a partecipazione compresi i mezzadri ed i coloni parziari, i domestici, i portieri e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari.

È inoltre ammesso il passaggio diretto del lavoratore dall'azienda in cui è occupato ad altra azienda.

Nel disegno di legge è determinata la competenza territoriale del collocamento, per cui chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta all'Ufficio competente, nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce, che, peraltro, viene estesa per la parte non soddisfatta, qualora l'Ufficio stesso non sia in grado di corrispondervi in tutto od in parte, ad altri Uffici che possono fornire i lavoratori richiesti. Stabilito poi l'obbligo che la richiesta deve essere numerica per categoria e qualifica professionale, si precisa che gli Uffici sono tenuti a soddisfare la richiesta stessa con lavoratori della qualifica professionale in essa indicata, e si ammette la richiesta nominativa per tutti i lavoratori destinati ad aziende con non più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati alle altre aziende, nei limiti di un decimo, purché la richiesta sia per un numero di lavoratori superiore a nove; la richiesta nominativa è altresì ammessa per i lavoratori aventi una particolare specializzazione e qualificazione, per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la tutela della sede di opifici, di cantieri e comunque di beni della azienda, e per il primo avviamento dei lavoratori in possesso di titolo di studio a carattere professionale.

Le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa dovranno essere fissate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le precedenzae per l'avviamento al lavoro, premettendo come criterio assoluto che costituisce titolo a tal fine la residenza del lavoratore nella località in cui si svolgono i lavori. Subordinatamente a tale condizione e ferme restando le prece-

denze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento al lavoro agli operai che abbiano superato con esito favorevole i corsi professionali di cui al titolo IV della presente legge, nonché agli operai che abbiano prestato servizio assiduamente, per almeno tre mesi, nei cantieri di rimboschimento o di bonifica. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa per l'avviamento al lavoro, dovrà tenersi conto, agli effetti della precedenza, anzitutto, della data di iscrizione nelle liste di collocamento, in secondo luogo del carico familiare, ed infine della situazione economica e patrimoniale desunta anche dallo stato di disoccupazione dei componenti del nucleo familiare e degli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore. Si dà infine facoltà al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione dei lavoratori, avviati dall'Ufficio competente i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

L'articolo 15 stabilisce cautele particolari per l'assunzione di salariati da parte della Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici, i quali hanno facoltà, di conseguenza, di chiedere all'Ufficio di collocamento l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere per l'accertamento dei requisiti voluti, nonché di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica. Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere la richiesta ad altri Uffici.

La disposizione di cui all'articolo 16 determina la prova dell'avviamento al lavoro, mediante comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro, stabilendo che il predetto Ufficio, all'atto dell'avviamento, è tenuto a restituire al lavoratore il libretto o il certificato sostitutivo.

L'articolo 17 ha carattere eccezionale, in quanto conferisce facoltà ai datori di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da forza maggiore e dalla necessità di

evitare danni alle persone o agli impianti, pur obbligandoli, quando le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente si protraggono oltre il terzo giorno, a dare comunicazione nominativa, per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi, all'Ufficio competente.

L'articolo 18 fa obbligo alle Commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura, previste dal decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, di comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Pari obbligo di comunicazione è fatto alle Commissioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, per quanto riguarda gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e le relative variazioni (regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni) agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

L'articolo 19 stabilisce l'obbligo da parte dei datori di lavoro, soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro, di comunicare entro 5 giorni al competente Ufficio il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, fatta eccezione per i braccianti e per gli avventizi.

L'articolo 20 prevede che il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento deve confermare all'Ufficio competente, entro 30 giorni dal mese successivo a quello della sua iscrizione, o dalle successive conferme, la permanenza del suo stato di disoccupazione, pena, in difetto, la cancellazione di ufficio dalle liste di collocamento e, per i lavoratori agricoli, dall'elenco dei lavoratori disoccupati di cui al 1° comma, n. 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi siano iscritti.

L'articolo 21 disciplina l'organizzazione del servizio del collocamento a carattere interprovinciale o nazionale; ove per soddisfare peculiari esigenze della produzione e del lavoro si ravvisi, per determinate categorie di lavoratori (quali, ad esempio, le mondariso, i lavoratori dello spettacolo ecc.), la necessità di av-

viarli al lavoro a mezzo di uno o più organi per tutto il territorio nazionale o per alcune provincie di esso, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1, può disporre che gli elenchi dei lavoratori stessi siano tenuti da uno o più Uffici già esistenti.

Gli articoli 22, 23 e 24 del disegno di legge precisano quali sono gli organi dello Stato cui è affidato l'esercizio del collocamento o che cooperano con funzioni consultive nella trattazione di questioni ad esso inerenti.

Il servizio del collocamento è esercitato a mezzo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni staccate, istituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché di collocatori - corrispondenti od incaricati - per gli altri Comuni ove se ne ravvisi la necessità.

È prevista altresì in ogni provincia presso l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione la istituzione di una Commissione provinciale per il collocamento, composta dal Direttore dell'Ufficio stesso, in qualità di Presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante dell'Ispettorato della agricoltura, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro. Tale Commissione esprime pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, sulla ammissibilità delle richieste nominative di lavoratori, sui ricorsi al Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito alle iscrizioni nelle liste di collocamento e agli avviamenti al lavoro, nonché su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia. La Commissione dura in carica due anni.

È data facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di autorizzare il prefetto ad istituire con proprio decreto, anche presso le sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento composta da un dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di Presidente, e da tre rappresentanti dei lavo-

ratori e tre dei datori di lavoro. Tale Commissione esprime pareri sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro o da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo, sull'ammissibilità delle richieste nominative dei lavoratori e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal Presidente della Commissione. Anche questa Commissione dura in carica due anni.

Con la istituzione di tali Commissioni, obbligatoria o facoltativa a seconda che trattisi di Commissioni provinciali o locali, si è inteso di affermare il principio della partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate, con funzioni ora consultive ora deliberative, al collocamento pur restando ferma la norma che l'esercizio di esso è affidato esclusivamente ad uffici statali.

Con l'articolo 25 si sanciscono le penalità per le infrazioni alle disposizioni di cui al titolo II.

III. - Per i disoccupati che attraverso l'organizzazione del collocamento disciplinata dal titolo II non abbiano trovata occupazione, si provvede con le disposizioni dei titoli III e IV.

Nel titolo III sono raccolte le disposizioni che riguardano l'assistenza economica.

Esse comprendono tre ordini di provvedimenti: 1° disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione; 2° regolamentazione dei sussidi integrativi della prestazione base; 3° regolamentazione dei sussidi straordinari agli assicurati che non hanno requisiti contributivi sufficienti per fruire delle prestazioni della assicurazione e relativa integrazione.

È infatti noto che alle provvidenze costitutive delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, rimaste bloccate nella misura e nelle modalità di corresponsione, si sono poi sovrapposte delle prestazioni integrative a carico del fondo di integrazione per le assicurazioni sociali; infine sono stati istituiti, per coloro che non potessero fruire di esse, dei sussidi di carattere straordinario per i quali non si richiedono requisiti contributivi se non in misura minima (decreti legislativi 1° marzo 1945, n. 177, 31 agosto 1945, n. 579, 20 maggio 1946, n. 373 e 12 agosto 1947, n. 870).

Le disposizioni del Titolo III hanno lo scopo di riordinare e coordinare, in parte modificandole, le disposizioni sopra menzionate, mediante opportuno richiamo per quelle della assicurazione obbligatoria ed una sostanziale recezione per quelle sulle prestazioni integrative e sui sussidi straordinari.

In aderenza al criterio di rimettere all'attuazione della riforma della previdenza sociale le modificazioni radicali di struttura, si è ritenuto opportuno confermare, con l'articolo 28, che per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi vigenti (decreti legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e 14 aprile 1939, n. 636).

Non si è potuto, tuttavia, fare a meno, fermo restando l'ordinamento sostanziale dell'assicurazione, di rivedere la posizione di alcune delle categorie di lavoratori attualmente non soggette all'obbligo assicurativo, per le quali la esclusione appare oramai anacronistica. Tale revisione (articolo 29) è, d'altra parte, in armonia con i principi affermati dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale in ordine ai soggetti dell'assicurazione.

Le suddette categorie sono:

a) *I lavoratori agricoli.* — I larghissimi riflessi che l'andamento della congiuntura economica ha avuto sulla occupazione della mano d'opera si sono purtroppo estesi anche ai lavoratori agricoli, per cui non è possibile negare ulteriormente a questa categoria l'assistenza in caso di disoccupazione di cui godono le altre categorie. La disposizione, d'altra parte, non trascura di tener conto dei motivi che hanno finora ostacolato l'estensione (difficoltà del controllo) poichè limita l'estensione del beneficio a quelle categorie di lavoratori per le quali si ritiene di poter ovviare con le opportune cautele alla difficoltà menzionata.

b) *Gli impiegati in genere senza limite di retribuzione cui non sia garantita la stabilità dell'impiego.* — Attualmente l'obbligo assicurativo è limitato agli impiegati con stipendio mensile non superiore a lire 1.500 (articolo 5 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636).

L'eliminazione di tale limite appare ovvia ed indilazionabile, poichè è noto che le intervenute variazioni nel valore dei segni monetari hanno reso del tutto inoperante l'obbligo assi-

curativo e i corrispondenti benefici per la classe impiegatizia. Non è d'altra parte necessario stabilire alcun nuovo limite massimo restando l'obbligo contributivo sempre vincolato, per l'assicurazione base, alla classe massima di retribuzione prevista nella tabella allegata al regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, e per i contributi al fondo di integrazione, dati i criteri vigenti per la loro commisurazione, al massimale di retribuzione applicato per i contributi per gli assegni familiari.

Le disposizioni contenute nel secondo e nell'ultimo comma regolano in dettaglio l'immissione nel congegno assicurativo delle predette categorie nonchè, per la categoria di cui alla lettera b), la decorrenza dell'obbligo contributivo.

Con disposizione a parte (articolo 30) sono invece regolate la decorrenza e la misura dei contributi per la categoria dei lavoratori agricoli.

Considerate le particolari caratteristiche del settore e la necessità di predisporre tempestivamente gli adempimenti di carattere amministrativo, l'obbligo contributivo per tale categoria viene fatto decorrere dal 1° gennaio 1949 (primo comma) e quindi dalla fine del mese successivo possono i lavoratori agricoli essere ammessi ai sussidi straordinari (articolo 34).

La misura dei contributi (secondo comma) è indicata separatamente per i salariati fissi e per i giornalieri, in conformità al criterio seguito, per le altre assicurazioni sociali, nelle tabelle c) e d) allegate al regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636.

Si ritiene opportuno adottare anche nei confronti dei lavoratori agricoli, limitatamente all'assicurazione disoccupazione, il sistema, in vigore per i non agricoli, delle marche, anzichè quello dei contributi unificati, il quale non consentirebbe l'accertamento — che è indispensabile per questa forma di assicurazione e che è richiesto anche dal presente disegno di legge — della precedente occupazione. E si ritiene opportuno estenderlo anche agli assegni integrativi di disoccupazione, sia per uniformità di sistema, sia per altre ragioni pratiche. Si potrà obiettare che il vigente sistema per gli assegni integrativi, essendo basato sul principio della ripartizione annuale, può determinare una variazione annuale dei relativi contributi e, quin-

di, richiedere una continua variazione del valore delle marche; ma a questo si può ovviare con tempestive stampigliature.

Il contributo è quindi costituito da due parti: una relativa all'assicurazione obbligatoria base ordinaria e l'altra agli assegni integrativi; e ciò perchè sono diversi i sistemi delle prestazioni. Per la prima, la indennità è ragguagliata all'importo dei contributi versati, secondo le disposizioni dell'articolo 19 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636; per la seconda, gli assegni sono in misura fissa.

Mancano gli elementi retrospettivi, relativi alla disoccupazione indennizzabile degli agricoltori, per poter procedere ad una determinazione diretta dei contributi. Si è quindi proceduto con criteri di analogia, assumendo il contributo base dell'assicurazione obbligatoria di disoccupazione per i lavoratori non agricoli (classe massima lire 1,80 per settimana) e riducendolo proporzionalmente al rapporto esistente fra i contributi per gli agricoltori e quelli per i non agricoli per altre forme di assicurazione, e precisamente per la tubercolosi che ha per oggetto indennità giornaliera.

Ne sono così risultati, con opportuni arrotondamenti, i contributi indicati nella prima colonna della tabella dell'articolo 30.

Per quanto riguarda il contributo per gli assegni integrativi si è assunta la percentuale determinata per il 1948 per tali assegni, che è del 4,04 per cento della retribuzione col massimale di lire 750 giornaliera di salario e che, dovendo essere per gli agricoltori riferita al massimale di lire 250 come per altre assicurazioni, aumenta al 10,50 per cento.

Ne risultano così, opportunamente arrotondati, i contributi a giornata e a settimana stabiliti nella seconda colonna della tabella dell'articolo 30.

Con le disposizioni racchiuse nel Capo II ed in quello successivo sono riprodotte, parzialmente modificandole, le disposizioni vigenti per l'integrazione della prestazione assicurativa e per la concessione di sussidi straordinari, le quali vengono pertanto abrogate (articolo 31).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 32 riproducono sostanzialmente l'articolo 1 del decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 579, modificato dall'articolo 1 del decreto legisla-

tivo 20 maggio 1946, n. 373, e dall'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870.

Si ritiene, però, opportuno aumentare l'assegno integrativo per i figli da lire 32 a lire 60. L'onere corrispondente, considerato che per i lavoratori non agricoli il numero di assegni per giornata-figlio risulta in un anno (per assegni integrativi e sussidi straordinari) di 57 milioni 722 mila, risulta di lire 1.616 milioni per l'aumento di lire 28. Mancano elementi statistici per determinare l'onere della estensione dell'assegno integrativo alla moglie (terzo comma). Si può formulare, con sufficiente approssimazione, l'ipotesi che ad ogni gruppo da uno a due figli, cioè per 1,5 figli, corrisponda una moglie. Ne consegue che le giornate-mogli si possono presumere in 38.480.000 e poichè per ciascuna si corrisponde l'assegno di lire 60 l'onere per gli assegni integrativi alle mogli si aggira sulle lire 2.308.800.000.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli l'aumento è incluso in quello sopra indicato in dipendenza della applicazione dei contributi stabiliti nell'articolo 30.

Il terzo e l'ultimo comma riproducono il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 agosto 1945, n. 579, tenendo peraltro conto, quanto alle aggiunte per caro-pane, delle concessioni a tale titolo introdotte successivamente con i decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 653, e 16 luglio 1947, n. 770.

Passando poi a trattare delle norme del capo II, deve essere detto che è sembrato indispensabile provvedere ad un sostanziale riordinamento delle norme a più riprese emanate per disciplinare i sussidi straordinari in specie per quanto attiene ai requisiti per la concessione di essi ed alla provvista dei mezzi per il relativo finanziamento.

L'articolo 33, primo comma, riproduce l'articolo 2 del regio decreto legge 20 maggio 1946, n. 373, limitatamente alla procedura formale di concessione dei sussidi. Il secondo comma elenca i requisiti prescritti per la concessione del sussidio.

I requisiti di cui ai numeri 2 e 3 sono in ovvia connessione con la disciplina data al collocamento dei lavoratori in altra parte del disegno di legge e con la regolamentazione dei corsi di qualificazione professionale e l'istituzione dei cantieri di cui al Titolo IV.

Il requisito di cui al n. 4 è necessario per tenere conto dello stato di bisogno del disoccupato, considerato nel nucleo familiare.

La condizione negativa posta al n. 5 è quella già prevista dall'articolo 4 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

Quanto ai requisiti contributivi richiesti per la concessione del sussidio (n. 1 del secondo comma e penultimo comma), si è provveduto ad aggiornare la data di riferimento e ad adottare un criterio di progressione dal numero di cinque contributi richiesti alla data di entrata in vigore del provvedimento fino a quello stabilito per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

La disposizione ha così per effetto di ammettere alla concessione del sussidio una grande massa di lavoratori nell'attuale momento di maggiore bisogno, preparando gradualmente il passaggio di tutto il sistema straordinario in quello ordinario su base assicurativa.

La disposizione contenuta nell'ultimo comma riproduce quella dell'ultimo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con la sola variazione che il parere sulla concessione del sussidio è espresso anziché dallo specifico Comitato centrale previsto dal detto decreto, dalla Commissione centrale prevista dal Titolo I del presente disegno di legge, alla quale sono state devolute le funzioni consultive per l'assistenza, l'istruzione e il collocamento dei disoccupati.

L'articolo 34 regola la prima ammissione, al sussidio straordinario, dei lavoratori agricoli. Per essi, come si è esposto illustrando l'articolo 30, l'obbligo contributivo decorre dal 1° gennaio 1949 e, quindi, nell'anno corrente non possono maturarsi i pur minimi requisiti contributivi richiesti dall'articolo 33. Per tale motivo il sussidio di disoccupazione potrà essere erogato a partire dal 28 febbraio 1949 a quei lavoratori agricoli che possono far valere i requisiti contributivi minimi stabiliti dalla norma stessa.

L'articolo 35 riproduce, meglio formulandola, la norma di coordinamento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870.

L'articolo 36 riproduce le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e del primo comma dell'articolo 3

del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870. Si è però ritenuto necessario regolare espressamente il periodo massimo indennizzabile e prevedere la possibilità della riduzione della misura del sussidio per consentire, quando sembri realizzabile, una graduazione della misura stessa in rapporto alle condizioni locali nonché delle singole categorie di lavoratori.

L'articolo 37 regola la presentazione della domanda di sussidio con disposizione analoga a quella dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, salvo per quanto concerne la documentazione dei requisiti diversi da quello di contribuzione, per i quali si prescrive l'attestazione dell'Ufficio provinciale del lavoro, cui è demandata, pertanto, la facoltà di operare gli indispensabili accertamenti.

L'articolo 38 elenca i casi nei quali il beneficiario decade dal diritto alla percezione del sussidio, completando l'elencazione già contenuta nell'articolo 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870; in specie si aggiunge anche l'ipotesi generica che l'assicurato attenda a « proficuo lavoro », poichè non sembra giusto continuare a corrispondere un sussidio a carattere eccezionale e straordinario a chi, per esempio, realizzi sufficienti mezzi di vita con un lavoro indipendente, anche se da considerarsi transitorio tra l'una e l'altra occupazione presso terzi; si aggiunge altresì come causa di decadenza la mancata rinnovazione della iscrizione a periodi fissi presso l'Ufficio di collocamento, onde non far venire meno uno dei mezzi indiretti più efficaci per l'aggiornamento ed il controllo periodico delle liste dei disoccupati.

In correlazione con i poteri di accertamento che, per la materia, spettano al Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, l'ultimo comma affida a questi la facoltà di ordinare la cessazione della erogazione quando gli risultino verificate una o più delle ipotesi previste.

L'articolo 39 riproduce l'articolo 6 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, che affida all'Istituto nazionale della previdenza sociale la gestione dei sussidi straordinari.

L'articolo 40 regola il finanziamento dei sussidi straordinari. È da rilevare che l'articolo 7 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, istitutivo dei sussidi, destinava a tale scopo la quota di quattro decimi dei contributi dovuti al Fondo di integrazione delle assicurazioni

sociali per gli assegni integrativi di disoccupazione. In correlazione con l'aumento della misura degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari, il decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870 (articolo 5, terzo comma) introdusse successivamente il concorso finanziario dello Stato, destinato a coprire la parte del maggior onere derivante dall'aumento dei predetti assegni e sussidi che risultasse eccedente rispetto al gettito dei contributi dei datori di lavoro.

Il concorso dello Stato fu limitato, in ogni caso, ad un massimo di 2 miliardi di lire. Tale importo si è dimostrato assolutamente inadeguato e l'aggravarsi della disoccupazione, con la conseguente indilazionabile necessità di estendere a nuove zone e categorie la concessione del sussidio straordinario, ha avuto per effetto di esaurire le disponibilità della gestione disoccupazione del Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e di determinare, anzi, un considerevole scoperto della gestione stessa con indebitamento nei confronti di altre gestioni dell'Istituto. La situazione finanziaria delle altre gestioni dell'Istituto si è, tuttavia, anche essa aggravata, cosicché esse si trovano non solo nella impossibilità di anticipare altri fondi, ma nella necessità di disporre dei mezzi già anticipati, per fronteggiare le erogazioni immediate di rispettiva competenza. Per questo motivo si rende indispensabile sanare lo sbilancio determinatosi nella gestione dei sussidi straordinari, che, al termine dei primi mesi del corrente anno, aveva già raggiunto l'ammontare di miliardi 5, secondo una prima rilevazione.

E poichè non sembra possibile aggravare ulteriormente gli oneri già rilevanti addossati alle categorie produttive, è d'uopo ricorrere, anche per evidenti ragioni d'urgenza, all'intervento del Tesoro statale. Tale intervento è, d'altra parte, pienamente giustificato dal carattere eccezionale e di crisi del fenomeno che i sussidi straordinari sono destinati a fronteggiare, sembrando equo chiamare a concorso in una maggiore misura, attraverso le disponibilità che lo Stato si procura con il congegno fiscale, tutte le categorie di cittadini percettori di reddito e non soltanto i lavoratori.

Per questi motivi l'articolo 40, dopo un richiamo alla procedura contributiva prevista

dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, per quanto attiene ai contributi a carico della produzione, stabilisce l'impegno dello Stato a coprire, con la somma di 5 miliardi, il passivo, al 30 giugno 1948, della gestione dei sussidi straordinari.

Per assicurare poi, anche per i periodi futuri, una adeguata partecipazione dello Stato agli oneri della gestione, si stabilisce un concorso nella misura di miliardi 5 per l'anno finanziario 1948-49. Il versamento all'Istituto erogatore è previsto in rate semestrali anticipate onde assicurare la tempestiva disponibilità delle somme relative, ai fini della erogazione dei sussidi.

Gli articoli 41 e 42 contengono, infine, delle disposizioni di carattere penale; a tali norme si è reputato inoltre opportuno aggiungere apposita disposizione per stabilire la responsabilità personale dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro per gli indebiti pagamenti imputabili ad essi od ai loro dipendenti.

IV. - Il titolo IV del presente disegno di legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di qualificazione e riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle imprese e per emigrandi, nonché dei cantieri per disoccupati presso i comprensori di bonifica ed i perimetri di rimboschimento o di sistemazione montana. Trattasi di un complesso sistematico di provvedimenti intesi a facilitare al lavoratore disoccupato, mediante acquisizione della qualifica professionale più adatta, il suo collocamento all'interno o all'estero ed a provvedere ad un tempo alla sua assistenza economica durante il periodo della frequenza ai corsi o nei cantieri. Quindi, da un lato, le norme del titolo IV appaiono una integrazione delle disposizioni del presente schema di legge che disciplinano il collocamento e, dall'altra, come un complemento delle norme, pur esse facenti parte del presente schema, relative all'assistenza.

Il problema della istituzione dei corsi di qualificazione per lavoratori disoccupati o in condizioni di soprannumero nelle imprese non è nuovo; esso si riannoda alle norme già dettate dai decreti legislativi 7 novembre 1947, n. 1264 e 14 gennaio 1948, n. 2, integrate, perfezionate ed innovate dal presente schema secondo i dati dell'esperienza, la quale, per

quanto breve - essendosi i corsi svolti nei mesi invernali e primaverili del corrente anno - tuttavia può ritenersi che nel complesso abbia dato risultati soddisfacenti in rapporto alle sue determinazioni tecnico-sociali ed alle sue finalità.

Perciò l'ordinamento dei corsi per disoccupati dato dal presente schema non differisce sostanzialmente da quello già posto dai decreti sopraindicati e dalla prassi e dalle direttive amministrative derivanti dalla loro attuazione. Sostanziali e profonde innovazioni sono state invece apportate all'ordinamento dell'istituto dei corsi per lavoratori in soprannumero; e nuova è la disciplina dell'istituto dei cantieri di rimboschimento e di bonifica per lavoratori disoccupati. La sua caratteristica differenziatrice dai corsi di cui si è fatto cenno è quella di dirigere i processi di qualificazione professionale dei disoccupati e le finalità assistenziali ad effetti produttivi di pubblico interesse. È un primo esperimento. Potrà essere suscettibile di sviluppi, se i risultati ne saranno proficui.

Premessi questi brevi rilievi di carattere generale, si dà illustrazione delle norme disciplinatrici dei tre istituti sopraindicati.

L'articolo 44 fissa la destinazione, le caratteristiche didattiche, la durata minima e massima dei corsi per disoccupati.

Tale durata si applica per la normalità degli allievi, ma nello stesso tempo si prevede, per coloro che dai corsi stessi abbiano tratto più proficuo rendimento, la possibilità di perfezionare la loro qualificazione, mediante frequenza di successivi corsi progrediti.

Chiunque può rendersi promotore di corsi; l'essenziale è che per essi venga posta a disposizione dal promotore l'attrezzatura e l'organizzazione adeguata al raggiungimento di utili fini didattici in rapporto allo stato di disoccupazione ed alle possibilità di assorbimento del mercato di lavoro interno ed estero della mano d'opera appartenente alla categoria professionale cui tende il corso.

A queste condizioni essenziali, da valutarsi dal Ministro per il lavoro su parere della Commissione centrale per la disoccupazione, è subordinata la possibilità dei finanziamenti il cui utile impiego è oggetto di rendiconto e di controllo amministrativo, didattico, tecnico ed

economico, durante ed alla fine del corso. I principi suesposti risultano dalla coordinazione degli articoli 45, 46, 48 e 49.

L'iscrizione del disoccupato ai corsi è volontaria. Difatti, l'articolo 47 prescrive che essa avviene su domanda dell'interessato. Ma, questa accolta (e l'accoglimento di essa è in funzione delle attitudini professionali e degli altri requisiti del disoccupato, nonchè del numero dei posti disponibili) la frequenza diligente al corso è obbligatoria, come condizione per percepire e continuare a percepire qualunque agevolazione dipendente dallo stato di disoccupazione e della frequenza al corso (articolo 50). Basta considerare, a giustificazione, che l'assenza e la negligenza hanno carattere colposo, se non altro per il danno che determinano, all'utile impiego dei fondi devoluti, sia all'allievo che all'organizzazione del corso ed ai suoi fini diretti a facilitare, anche nel pubblico interesse, la possibilità di successivo reimpiego del lavoratore.

L'articolo 51 estende notevolmente le condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2, per i corsi in esame. Esso può applicarsi infatti in tutte le aziende industriali con più di mille lavoratori, dei quali almeno cento si prevede debbano essere licenziati ai fini del risanamento funzionale ed economico dell'azienda.

Altre notevoli innovazioni estensive si hanno circa la durata del corso, portata fino ad otto mesi con un minimo di tre mesi (articolo 53) ed il trattamento dell'allievo (articolo 54).

Ma soprattutto di particolare interesse è la precisazione, quale risulta dal coordinamento dei diversi articoli del capo III, della posizione giuridica ed economica del lavoratore frequentante i corsi.

Premesso che l'iscrizione al corso da parte del lavoratore è volontaria, gli articoli 53 e 55 prevedono la coesistenza di due rapporti distinti ma connessi; da un lato, il rapporto di lavoro che permane in istato di sospensione e condizionato all'evento della possibilità del riassorbimento del lavoratore nell'azienda e, dall'altro, il rapporto di insegnamento professionale in istato di esecuzione.

Ambedue i rapporti si condizionano vicendevolmente. Difatti quello di insegnamento è risolubile nel caso di anticipata risoluzione con-

sensuale del rapporto di lavoro o per anticipato riassorbimento del lavoratore nella impresa (articolo 53, commi secondo e terzo), come di converso l'assenza dal corso o il non proficuo rendimento ed altre mancanze gravi dell'allievo possono importare l'espulsione dal corso stesso e quindi, con la risoluzione unilaterale del rapporto di insegnamento, anche la risoluzione del rapporto di lavoro. Però ambedue i rapporti hanno un proprio ordinamento. Soltanto il trattamento economico, in caso di iscrizione al corso, è integralmente determinato, per ambedue, dall'articolo 54 dello schema.

Ai lavoratori che, avendo frequentato il corso fino al suo termine, non potranno ciò nonostante essere riassorbiti, è dato titolo preferenziale per gli avviamenti al lavoro all'interno e all'estero (articolo 53, ultimo comma).

In questa sede dei corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale, si è creduto opportuno di prendere in considerazione un particolare problema riguardante le botteghe artigiane e le imprese con meno di cinque dipendenti, senza peraltro affrontare quello generale dell'apprendistato, per il quale sono in corso gli studi e sarà presentato, a suo tempo, un apposito progetto di legge. È stato insistentemente fatto presente che il grave onere dei contributi previdenziali ed assistenziali che incide sulle botteghe artigiane e sulle piccole imprese, distoglie queste dall'assumere apprendisti. È evidente la necessità di incoraggiare, invece, l'addestramento dei giovani lavoratori presso le botteghe artigiane e le piccole imprese, sia al fine della preparazione professionale degli artigiani, sia a quello della formazione di operai qualificati idonei anche per attività estranee all'artigianato.

Esclusa la possibilità di privare gli apprendisti di talune forme previdenziali o comunque di ridurre le prestazioni, è evidente l'impossibilità di disporre riduzioni delle aliquote contributive stabilite (e talora insufficientemente) in corrispondenza alle prestazioni. Si è presentata l'opportunità di corrispondere agli artigiani ed alle piccole imprese una quota di rimborso delle spese da essi sostenute per gli obblighi previdenziali relativi agli apprendisti ed in particolare per quelli inerenti alle integrazioni delle prestazioni per le assicurazioni so-

ciali ed al Fondo di solidarietà sociale, che rappresentano la parte prevalente dei contributi. Il concorso, che è a carico del fondo costituito ai sensi dell'articolo 60 del progetto di legge, è commisurato ad un terzo dei contributi versati dalle aziende in questione nel semestre precedente per le predette assicurazioni per conto degli apprendisti da essi istruiti. Il rimborso naturalmente sarà fatto su presentazione dei documenti comprovanti i versamenti eseguiti dei contributi (articolo 55).

Con questi provvedimenti si lascia inalterato l'attuale sistema previdenziale mentre si apporta un notevole beneficio agli artigiani ed ai piccoli imprenditori, stimolandone il compito formativo di allievi e di nuovi lavoratori.

Non però a tutte le aziende suddette vanno estesi i previsti benefici, ma solo a quelle esercenti i rami maggiormente interessati per la preparazione degli apprendisti, avuto riguardo, sia alla produzione sia all'attuale stato di decadenza di talune specialità.

Pertanto si demanda alla Commissione centrale di cui all'articolo 1 di formare l'elenco dei mestieri ammessi e di stabilire le conseguenti norme; a partecipare a questi lavori è evidente che la Commissione chiamerà anche rappresentanti della Confederazione degli artigiani affinché portino il contributo della loro specifica competenza. In base alle direttive di massima della Commissione saranno formati, presso gli Uffici provinciali, appositi registri delle aziende in possesso dei prescritti requisiti ed ammesse al rimborso parziale dei contributi (articolo 56). Dovranno naturalmente essere prese in considerazione solo le aziende idonee all'addestramento degli apprendisti, che presentino le necessarie garanzie e dovrà essere evitato che siano concessi i benefici quando l'apprendista sia adibito, anziché al tirocinio, a lavori non direttamente connessi all'insegnamento ed alla pratica del mestiere.

Non è possibile fare una valutazione dell'onere che, in dipendenza dei benefici sopra illustrati, graverà sullo speciale fondo, mancando qualsiasi indicazione sull'ampiezza del campo di applicazione e sul numero degli apprendisti, ma da scandagli sommari eseguiti si ritiene che il detto onere non supererà annualmente i cento milioni di lire.

Le disposizioni del capo IV dello schema attuano ad un tempo sia l'interesse pubblico - nel duplice aspetto dello sviluppo di un programma di bonifiche e rimboschimenti e della attenuazione provvisoria della disoccupazione - che l'interesse privato sia dei proprietari di terreni che dei disoccupati. In conseguenza, da un lato si determinano le obbligazioni finanziarie dello Stato (articolo 58) nonchè le prestazioni economiche del proprietario del terreno ed altre obbligazioni temporaneamente limitative del suo diritto dominicale (articoli 57 e 58); e dall'altro si determinano le prestazioni economiche dovute al disoccupato che presta la sua opera nel cantiere, ammontanti complessivamente a 300 lire oltre il sussidio di disoccupazione, ed, ove questo non abbia, a lire 500 giornaliere se celibe e a lire 600 se coniugato con l'aggiunta di un premio di lire 3.000 trimestrale ove l'attività sia stata assidua ed operosa (articolo 59).

Con l'ammissione del disoccupato nel cantiere e la conseguente sua prestazione non si modifica il suo stato giuridico di operaio disoccupato. Basta infatti por mente che egli nel cantiere è destinato ad un lavoro transitorio non sempre corrispondente alla sua normale categoria professionale. Onde è che la sua prestazione appare piuttosto un mezzo per apprendere il nuovo mestiere e ad un tempo una condizione giuridica per percepire un assegno di entità superiore a quello normale di disoccupazione.

Le formule dell'articolo 59 dello schema sono in questo senso. Cosicchè le norme regolatrici del rapporto - che è *sui generis* - vanno ricercate, non nel regolamento dei consueti rapporti di lavoro, ma in quelle che saranno determinate, in relazione alla sua natura particolare, ai sensi dell'articolo 57 dello schema.

I cantieri saranno in via normale istituiti e gestiti dai proprietari del terreno o da enti particolarmente attrezzati (articolo 57) previa autorizzazione del Ministro del lavoro, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, in dipendenza delle determinazioni dei comprensori da stabilirsi nelle zone abbandonate o gravemente danneggiate nelle quali la disoccupazione risulti particolarmente accentuata.

Ma se l'iniziativa manca o sia insufficientemente organizzata, il Ministro per il lavoro può direttamente intervenire promuovendo la apertura dei cantieri con gestione anche diretta.

Infine le condizioni di finanziamento dei cantieri saranno stabilite in modo generale dal Ministro per il lavoro sentita la Commissione centrale per la disoccupazione.

Da ultimo gli articoli 60 e 62 provvedono ai finanziamenti mediante un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, confermando con ciò il sistema già adottato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, e che risponde alle esigenze di garantire la necessaria snellezza e rapidità dei provvedimenti ministeriali di erogazione dei fondi, per le iniziative previste dallo schema, le quali per la loro urgenza e rapidità di attuazione, non consentono la normale procedura. Una contribuzione prevalente e periodica al fondo è data dallo Stato; essa è fissata per il 1948-49 in 10 miliardi, ma a tale Fondo possono confluire contribuzioni di ogni genere, da chiunque date, anche se eventuali.

Onorevoli senatori. - In sintesi, nel disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame, ai nuovi oneri imposti all'economia nazionale si contrappongono: l'assistenza di migliaia di disoccupati agricoli e di migliaia di impiegati; il miglioramento dell'assistenza ai disoccupati aventi carico familiare; l'aumento da cinquantamila a circa duecentomila dei lavoratori che nel corso dell'anno potranno utilizzare il periodo di disoccupazione per un proficuo perfezionamento professionale o per lavori di pubblico interesse alleviando nel contempo il loro disagio economico. È facilitata inoltre alle botteghe artigiane e alle piccole aziende la possibilità di assumere e di addestrare apprendisti.

Per oltre mezzo milione di disoccupati rinasce la speranza. Per tutti diminuisce la miseria! Approvando il disegno di legge il Parlamento darà al Governo il mezzo per far compiere alla giovane Repubblica un notevole passo, dimostrando che essa può davvero dirsi, sempre a più giusto titolo « fondata sul lavoro ».

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 1.

È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

Art. 2.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:

1° di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II della presente legge;

2° di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento;

3° di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4° di esprimere pareri sulle richieste di istituzione di corsi, da chiunque promossi, per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzione di cantieri di bonifica e di rimboschimento e su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV della presente legge.

Art. 3.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è presieduta dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il

Sottosegretario di Stato o uno dei Direttori generali di cui al n. 2 del secondo comma del presente articolo.

Essa è composta:

1° da sei rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, nonché da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti, e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministero del lavoro dalle rispettive organizzazioni sindacali;

2° dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3° da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri degli affari esteri (direzione generale dell'emigrazione), dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4° dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

Art. 4.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può costituire, nel seno della Commissione, dei Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha pure facoltà di fare intervenire a singole riunioni della Commissione e dei Comitati funzionari ministeriali, dirigenti di Istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Art. 5.

Le modalità per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 1 e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1° il Comitato per la disoccupazione previsto dall'articolo 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

2° il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.

TITOLO II.

Disciplina del collocamento.

CAPO I. — *Disciplina dell'avviamento al lavoro.*

Art. 7.

Il collocamento è funzione pubblica esercitata per mezzo degli Uffici statali previsti dall'articolo 22 della presente legge.

Esso è regolato secondo le norme del presente titolo.

Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti.

Art. 8.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro

e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo restano in deposito presso l'Ufficio competente.

Possano essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica di affezione tubercolare, purchè siano stati qualificati per professione o per mestiere dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.

Art. 10.

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classi:

1° lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2° giovani di età minore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3° casalinghe in cerca di lavoro;

4° lavoratori occupati e pensionati in cerca di altra occupazione.

Entro l'ambito delle classi suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settore di produzione ed, entro ciascun settore, per categoria professionale.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

Art. 11.

È vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1° la moglie, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

2° il personale avente funzioni direttive;

3° i lavoratori di concetto assunti mediante concorso pubblico;

4° i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5° i domestici, i portieri e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

Art. 12.

Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici i quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.

Art. 13.

La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della qualifica professionale in essa indicata.

È ammessa la richiesta nominativa:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende con non più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati alle altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) per i lavoratori aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titolo di studio a carattere professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

Art. 14.

I lavoratori che risiedono nella località nella quale si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenzae al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento al lavoro agli operai, che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV della presente legge, nonchè agli operai che abbiano prestato servizio assiduamente, per almeno tre mesi, nei cantieri di rimboschimento o di bonifica.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto:

1° dell'anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento;

2° a parità di anzianità di iscrizione, del carico familiare;

3° a parità delle condizioni di cui ai numeri 1 e 2, della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e degli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore desunta dai documenti esibiti dallo stesso.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

Art. 15.

Per l'assunzione di salariati le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici, possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.

Art. 16.

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo.

Art. 17.

È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da forza maggiore o da necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Quando le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggono oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi, all'Ufficio competente.

Uguale comunicazione deve essere data nel caso di passaggio del lavoratore da una azienda ad un'altra previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11.

Art. 18.

Le Commissioni comunali, costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 929, debbono comunicare all'Ufficio com-

petente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento.

Art. 19.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti o avventizi.

Art. 20.

Il lavoratore iscritto nelle liste di collocamento ha l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente entro 30 giorni dal mese successivo a quello dell'iscrizione o della successiva conferma la permanenza nel suo stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, è cancellato d'ufficio dalla lista di collocamento, nonchè dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, qualora vi sia incluso.

Art. 21.

Ove per soddisfare particolari esigenze della produzione e del lavoro sia ravvisato, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio del collocamento a carat-

tere interprovinciale o nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, può disporre con proprio decreto che l'elenco di coloro che aspirano all'avviamento al lavoro sia tenuto da uno o più degli uffici esistenti per tutto il territorio nazionale o per il territorio di più provincie.

CAPO II. - *Organi del collocamento.*

Art. 22.

Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonchè a mezzo di propri collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

Art. 23.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni provincia presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal Direttore dell'ufficio stesso, in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, da un rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni di categoria esistenti nella circoscrizione provinciale.

La Commissione esprime pareri:

- a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;
- b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;
- c) sui ricorsi al Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione contro i provvedimenti delle sezioni, dei

corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione esprime altresì parere su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia.

La Commissione dura in carica due anni.

Art. 24.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.

Tale Commissione esprime pareri, entro l'ambito delle disposizioni date dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione:

- a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro, o da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;
- b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative dei lavoratori;
- c) sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal Presidente della Commissione.

La Commissione dura in carica due anni.

CAPO III. - *Disposizioni penali.*

Art. 25.

Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con la multa fino a lire 100.000. Nei casi di maggior gravità si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre mesi. Se non vi è scopo di lucro, la pena è della multa fino a lire 20.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 19 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000.

CAPO IV. - Disposizioni finali.

Art. 26.

I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.

Art. 27.

È abrogato il Regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

TITOLO III.

Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati.

CAPO I. - Disposizioni generali.

Art. 28.

Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con l'articolo seguente.

Art. 29.

L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro opera retribuita alla dipendenza di terzi, limitatamente alle categorie dei

salariati fissi e dei braccianti, al cui reddito non concorrano in via prevalente attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti, sempre che sia accertabile il controllo dello stato di disoccupazione. Le modalità relative alla estensione di cui sopra saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;

b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione.

Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori d'opera di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal 1° gennaio 1949 per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.

I contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi sono stabiliti nelle seguenti misure:

CONTRIBUTI SETTIMANALI

	Assicurazione obbligatoria L.	Assegni integrativi L.	TOTALE L.
<i>Salariati fissi</i>			
uomini	0,90	59,10	60
donna e ragazzi	0,65	47,35	48

CONTRIBUTI PER GIORNATA DI LAVORO

	Assicurazione obbligatoria L.	Assegni integrativi L.	TOTALE L.
<i>Giornalieri</i>			
uomini	0,24	14,76	15
donne e ragazzi	0,22	13,78	14

I contributi predetti sono riscossi per mezzo di marche da applicarsi al momento della paga, settimanalmente o mensilmente per i salariati fissi e giornalmente per i giornalieri sopra tessere personali intestate ad ogni lavoratore, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

CAPO II. - *Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.*

Art. 31.

Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.

Art. 32.

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di lire 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

È concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di lire 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato articolo 19. L'assegno di lire 60 spetta anche per la moglie qualora essa non lavori e il capo-famiglia percepisca almeno un assegno per i figli a carico.

Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti comma sono corrisposti al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti

legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.

Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

CAPO III. - *Sussidi straordinari.*

Art. 33.

Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

Nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purchè si verifichino per essi le seguenti condizioni:

1° risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

2° siano da almeno 5 giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'articolo 8 della presente legge senza aver ottenuto offerta di occupazione;

3° siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perchè i corsi o cantieri non esistono nel raggio di dieci chilometri dal luogo di residenza o perchè, per avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

4° non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;

5° non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti quante le settimane di effettiva occupazione. Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto legislativo 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta, previo parere della Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.

Art. 34.

I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dall'articolo 33 purchè entro il 28 febbraio 1949 siano stati versati almeno 3 contributi settimanali per i lavoratori fissi e 10 contributi giornalieri per i lavoratori giornalieri; il detto limite minimo aumenta mensilmente, a decorrere dal 1° marzo 1949, di 2 contributi settimanali per i lavoratori fissi e di cinque contributi giornalieri per i lavoratori giornalieri, semprechè siano occupati.

Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.

Art. 35.

Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 36.

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliera, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

I sussidi straordinari sono di regola di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al Capo II del presente titolo, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma.

I sussidi straordinari di regola si erogano per 60 giorni, prorogabili al massimo a 120.

Il decreto che autorizza la concessione dei sussidi straordinari di cui all'articolo 33 della presente legge può disporre una riduzione della misura del sussidio giornaliero.

Art. 37.

Il lavoratore, per essere ammesso al sussidio straordinario deve presentare apposita domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 33.

Art. 38.

L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

1° quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'articolo 36 della presente legge;

2° quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

3° quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

4° quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

5° quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo.

Art. 39.

Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 40.

All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e del concorso dello Stato.

È a carico dello Stato la somma di 5 miliardi a copertura della differenza al 30 giugno 1948 fra l'ammontare dei sussidi straordinari erogati e relative spese e l'importo delle quote di contributi corrispondenti a tali sussidi.

Per l'anno finanziario 1948-1949 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire 5 miliardi da corri-

spondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successivi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio.

Art. 41.

Chi indebitamente riscuote con dichiarazioni non veritiere il sussidio straordinario di disoccupazione o continui a percepirlo tacendo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con la multa dal quintuplo al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno.

L'esclusione ha luogo anche nell'ipotesi di tentativo.

Art. 42.

I direttori degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e gli impiegati preposti al collocamento rispondono personalmente degli indebiti pagamenti imputabili ad essi e ai loro dipendenti.

TITOLO IV.

Addestramento professionale degli apprendisti artigiani dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati.

CAPO I. - *Istituzione dei corsi di qualificazione.*

Art. 43.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuovere direttamente o autorizzare la istituzione di corsi di qualificazione o di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonchè l'apertura di cantieri per disoccupati presso i comprensori di bonifica o i perimetri di rimboscimento e di sistemazione montana.

CAPO II. - Corsi per disoccupati.

Art. 44.

I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori, che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.

Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a sei mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento.

Art. 45.

I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi, oltre che dalle Amministrazioni dello Stato, dall'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dall'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale, dal Centro nazionale per la formazione della mano d'opera agricola specializzata, dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, dall'Ente nazionale artigianato e piccola industria, da Imprese, Enti e Associazioni, nonchè da Scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione a termine del regio decreto legge 21 giugno 1938, n. 1380.

Art. 46.

I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, quando dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonchè le indennità per gli allievi previste dal presente titolo. L'autorizzazione è data con provvedimento del Ministro per il

lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 della presente legge.

Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale munite di parere dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.

I corsi contemplati nel presente decreto, che possano essere attuati nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione sono stabiliti dal detto Ministero, il quale tempestivamente presenta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un piano annuale di tali corsi per l'approvazione.

Art. 47.

L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvede alla selezione e all'avviamento.

Gli Istituti, gli Enti e le Associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 48.

I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura al Ministero del lavoro, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico del corso stesso.

Art. 49.

Il Ministero del lavoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati.

Art. 50.

Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III della presente legge e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezioni previste dall'articolo 33, secondo comma, n. 3 della presente legge.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di lire 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'articolo 60 della presente legge.

Gli allievi dei corsi che non abbiano qualifiche, non abbiano già frequentato altri corsi e non percepiscano, quantunque disoccupati, nè l'indennità giornaliera di disoccupazione, nè il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di lire 200 ricevono un secondo assegno giornaliero pari a lire 100 aumentato di lire 50 per ogni figlio a carico.

I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato di frequenza ed ottengono un premio di lire 3.000. Il predetto attestato dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi sono espulsi e decadono dal diritto al sussidio straordinario di disoccupazione.

Della iscrizione ai corsi, delle prove finali o della eventuale espulsione deve essere fatta annotazione nel libretto di lavoro.

CAPO III. - Corsi aziendali di riqualificazione.

Art. 51.

Le imprese industriali non a ciclo stagionale che occupano almeno 1.000 lavoratori e che reputano di dover procedere a licenziamenti di oltre 100 dipendenti per adeguamento del carico di mano d'opera alle possibilità funzionali ed economiche delle imprese stesse, possono chiedere di aprire un corso di riqualifica-

zione per le maestranze esuberanti licenziande ove almeno i due terzi di esse desiderino frequentarlo.

Art. 52.

Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tramite l'ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

La facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 53.

I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, intesa la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge.

I lavoratori sono immessi nel corso come licenziandi in attesa di riqualificazione professionale. Possono abbandonare il corso o per accettazione di licenziamento o per riassorbimento nell'impresa.

Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dalla azienda nei limiti delle sue possibilità od in caso contrario sono licenziati acquistando però titolo preferenziale per l'avviamento al lavoro di cui all'articolo 14 della presente legge.

Art. 54.

Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da 24 a 40 settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'articolo 60 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari

alla integrazione di cui sopra, oltre alla normale integrazione giornaliera di lire 200.

Ad essi non spetta il premio finale di lire 3.000.

Restano a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

CAPO IV. - *Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.*

Art. 55.

Sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 60 della presente legge si possono rimborsare, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.

Art. 56.

Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi regi-

stri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

Spetta alla Commissione prevista nell'articolo 1 della presente legge di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione ai registri;

b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.

CAPO V. - *Cantieri di rimboschimento e di bonifica.*

Art. 57.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, può autorizzare l'apertura di cantieri per disoccupati allo scopo di farli partecipare alla bonifica e al rimboschimento di zone abbandonate o gravemente trascurate, nelle quali la disoccupazione risulti particolarmente accentuata.

Ove difetti l'iniziativa privata, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di promuovere direttamente l'apertura dei cantieri a norma del comma precedente.

I perimetri di rimboschimento di cui all'articolo 43 verranno determinati dagli Ispettori ripartimentali delle foreste e scelti tra le zone sottoposte a vincolo forestale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, stabilisce le modalità organizzative dei cantieri di bonifica e rimboschimento.

Art. 58.

Il proprietario del terreno facente parte dei perimetri di rimboschimento o di sistemazione

montana ha facoltà di chiedere l'autorizzazione a promuovere l'istituzione di un cantiere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale può concederla all'interessato o ad un ente particolarmente idoneo.

Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 59.

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi a prestare servizio nei cantieri di rimboschimento o di bonifica in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Essi hanno diritto oltre al sussidio di disoccupazione a lire 300 giornaliero.

Ove non abbiano diritto a tale sussidio percepiscono oltre le lire 300 una indennità pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonchè, per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3.000 che è corrisposto a giudizio insindacabile del direttore del cantiere.

CAPO VI. - Finanziamenti.

Art. 60.

Il « Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani » di cui all'articolo 4 del decreto legisla-

tivo 7 novembre 1947, n. 1264, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Esso costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Fondo è alimentato:

a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) da contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-1949;

c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

d) da recuperi sui finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.

Art. 61.

Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai corsi ed ai cantieri di cui alla presente legge e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e

alle piccole imprese di cui all'articolo 57 della presente legge nonchè alle spese per il funzionamento della Commissione e della Segreteria di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 62.

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, numero 1264, e il decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad approntare con propri decreti le variazioni di

bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al « Fondo-lire » le somme occorrenti per i corsi di riqualificazione, per i cantieri e per le indennità dei lavoratori ad essi avviati; per il residuo provvedendo con propri mezzi.

Art. 64.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o con essa incompatibili.

Art. 65.

La presente legge entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.